

proposta di regolamento n. 2/16

a iniziativa del Consigliere Carloni

presentata in data 16 maggio 2016

—————

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 2
“NORME SULL’UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DELLA REGIONE
PER FINALITA’ TURISTICHE RICREATIVE”

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta di regolamento è finalizzata a soddisfare le esigenze dei soggetti titolari di regolari concessioni per l'alaggio e la sosta delle imbarcazioni i quali spesso necessitano di allestire, in tali tratti di arenile, zone d'ombra esclusivamente fruibili dai titolari dei posti barca.

Attualmente, infatti, l'articolo 7 del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 concernente "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative" prevede che nelle zone destinate all'alaggio e alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini, nonché sostare per la balneazione. Dispone, inoltre, che sono i Comuni ad individuare le zone di arenile aventi tale destinazione d'uso.

Chiaramente tale proposta di modifica al suddetto articolo 7 non deve legittimare in alcun modo una modifica della destinazione d'uso dell'area interessata (rimessaggio e sosta delle piccole imbarcazioni da diporto e da pesca) e quindi della natura della relativa concessione, costituendo, in caso contrario, una inevitabile lesione in termini di concorrenza.

Proprio per tale motivo, la possibilità di installare zone d'ombra è stata limitata ad una occupazione superficiale non superiore al 10 per cento dell'area data in concessione per il parcheggio delle imbarcazioni, analogamente a quanto disposto dalla Regione Abruzzo nel Piano demaniale marittimo, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24 febbraio 2015.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto che l'articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa" ha delegato ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di concessioni relative a zone del mare territoriale per finalità turistiche e ricreative;

Visto che il regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative", all'articolo 7, dispone quanto segue: "1. Nelle zone destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché nei tratti di mare ad esse prospicienti, da segnalare opportunamente attraverso i corridoi di lancio di cui all'articolo 6, è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini, nonché sostare per la balneazione. 2. I Comuni individuano le zone di arenile destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto."

Considerato che il "Piano di gestione integrata delle aree costiere" approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 169 del 2 febbraio 2005, in attuazione della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15 "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa", all'articolo 13 delle Norme tecniche di attuazione prevede che i piani particolareggiati di spiaggia, approvati dai Comuni, previo parere di conformità della Regione, individuano le aree destinate al rimessaggio dei natanti per la nautica da diporto e le aree riservate al rimessaggio delle unità di pesca;

Vista la proposta di regolamento del Consigliere regionale Mirco Carloni;

Visto l'articolo 35 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare l'allegato regolamento regionale concernente: "Modifica al regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 'Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche ricreative'".

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 2
“NORME SULL’UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DELLA REGIONE
PER FINALITA’ TURISTICHE RICREATIVE”**Art. 1**

(Modifica dell’articolo 7 del r.r. 2/2004)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 “Norme sull’utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative” è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nei tratti di arenile di cui al comma 2, è consentito allestire zone d’ombra unicamente funzionali alle attività svolte da soggetti aventi regolare titolo di concessione per l’alaggio e la sosta di imbarcazioni, limitatamente al periodo stagionale e ad una occupazione superficiale non superiore al 10 per cento di detta concessione.”.